

STATUTO

**"TEVERE FARFA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE" A
MUTUALITA' PREVALEN**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAZZANO RM VIA TIBERINA
KM33,700

Numero REA: RM - 905422

Codice fiscale: 05602131004

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-03-2006 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di Nazzano (Roma), la cooperativa denominata "TEVERE FARFA - società cooperativa sociale" a mutualità prevalente.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

ARTICOLO - 2 DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2048 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea con le maggioranze stabilite per le modifiche statutarie.

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO - 3 SCOPO MUTUALISTICO

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della Legge 381/1991.

Lo scopo è anche quello di ottenere, continuità di occupazione nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, a condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili nel mercato.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso la collaborazione gratuita di tutti i soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento economico tra i soci cooperatori.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

L'oggetto della cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- organizzare la gestione, lo sviluppo e la promozione delle aree naturali;
- realizzare e gestire attività e strutture turistiche, eco turistiche, commerciali, di ristorazione e ricreative;
- gestire aziende agricole e fornire servizi ed attrezzature per l'agricoltura biologica e per le attività vivaistiche e di giardinaggio;
- svolgere ogni attività connessa ai suddetti settori;
- attività di progettazione, studi, ricerche; attività formative, didattiche, informative, divulgative ed espositive; fornitura di servizi, attrezzature e strumenti informatici per le

attività citate.

Lo svolgimento delle attività della cooperativa potrà avvenire anche con terzi non soci.

Per lo svolgimento delle dette attività la Società Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali compresi atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, in quanto strettamente connesse con il medesimo, ivi comprese prestazioni di fidejussioni, avalli e garanzie, sia reali che personali.

La società può anche assumere, direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, enti, con finalità analoghe o complementari connesse al proprio oggetto sociale, essendo escluse le partecipazioni nelle società di intermediazione immobiliare, mobiliare (SIM) e, in ogni caso ove si verificasse l'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non nominativi o al portatore, queste ultime saranno possibili solo con il rispetto delle norme di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 91 e successive modificazioni, per quanto attiene l'intervento degli intermediari abilitati, il tutto al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, in modo non prevalente se non nei confronti del pubblico.

La cooperativa potrà partecipare a gare indette da enti pubblici o da privati per l'assunzione di appalti e/o concessioni di lavori e/o servizi; aderire e partecipare ad enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo.

La cooperativa si impegna altresì ad osservare:

- le disposizioni della legge n.142 del 3 aprile 2001 ed all'art.9, legge 30/2003;
- a promuovere attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
- a costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- ad adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies del codice civile.

La cooperativa, previa delibera assembleare, può ricevere prestiti da soci, fruttiferi od infruttiferi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge ed a condizione comunque che siano soddisfatte le disposizioni dell'art.13 del D.P.R. 29/9/1973 n.601.

SOCI

ARTICOLO 5 - NUMERO - REQUISITI - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono persone fisiche e giuridiche, enti morali, comunità civili e religiose e chiunque altri ne facciano richiesta.

La cooperativa può avere un numero di soci non inferiore a tre e in tal senso si applica l'articolo 2522 c.c.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che appartengano a categorie professionali e lavorative compatibili con le attività svolte dalla cooperativa e cioè che siano persone che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

I soci:

- devono partecipare all'attività produttiva della cooperativa e, pena l'incompatibilità a partecipare e l'esclusione, non possono esercitare in proprio imprese identiche o affini che si pongano in concorrenza o in contrasto con quella svolta dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo da concedersi tenuto conto eventualmente della attività di produzione svolta dalla cooperativa medesima;
- concorrono alla gestione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo della cooperativa;
- mettono a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, tenuto conto del tipo di attività svolta e della quantità di prestazioni di lavoro disponibili;
- instaurano con la cooperativa, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità allo Statuto e al regolamento del socio lavoratore formulato dalla cooperativa ai sensi della legge 142 del 2001;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) dichiarazione scritta di approvazione dello statuto e del regolamento del socio lavoratore.

L'organo amministrativo delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento delle quote sociali, le quali comunque dovranno essere conferite, in ragione della metà dell'ammontare sottoscritto, nello stesso giorno in cui viene trascritta l'ammissione del nuovo socio nel libro soci e in ragione della rimanente metà entro i novanta giorni successivi alla detta trascrizione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-

sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, compresa quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 (otto) determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519 comma 2 del codice civile e conseguentemente comporti l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la modifica dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 8 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'attività della cooperativa.

L'organo amministrativo, quindi, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa, può ammettere quali soci speciali sia persone fisiche che debbano completare o integrare la loro formazione professionale nei settori di cui all'oggetto sociale, sia persone fisiche che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici della cooperativa.

La delibera di ammissione emessa dall'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le quote o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque inferiore a quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali possono essere erogati i ristorni, previsti dal successivo articolo 16, anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari e tenuto conto dei costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali, comunque, l'attribuzione dei ristorni non può avvenire nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti di cui all'articolo 7.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6 del presente statuto.

ARTICOLO 9 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge;
- b) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- c) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- d) che venga a trovarsi nella incompatibilità di cui all'articolo 5 del presente statuto, senza la prescritta autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio escluso può proporre opposizione entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 11 - DECESSO DEL SOCIO

Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con l'erede o con il legatario delle di lui quote purché questi abbia i requisiti per l'ammissione.

Nel caso di più eredi o legatari, entro un anno dalla data del decesso, essi devono indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto, escluso o gli eredi del socio defunto (questi ultimi se non trova applicazione il precedente articolo 11), hanno diritto al rimborso della quota di capitale versato oppure al rimborso della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

La liquidazione deve essere fatta entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

In ogni caso, per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la morte del socio si sono verificati, i soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto rispondono nei confronti della Società per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate e altresì rispondono verso i terzi, nei limiti del detto pagamento, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità

di socio si è verificata.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, all'accoglimento del recesso o alla delibera di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5.

ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico corrisposto ai soci deve rispettare le disposizioni di cui alla Legge n.142 del 2001 e di conseguenza andrà applicato ai soci il relativo trattamento previdenziale e assistenziale.

I rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, nei detti regolamenti sono contenuti i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci.

In particolare nel regolamento di cui alla legge n. 142 del 2001 sono definiti anche i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea, dichiarato lo stato di crisi, possa stabilire le misure da adottare.

PATRIMONIO - QUOTE - BILANCIO

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile e che è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore fissato in euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e comunque non oltre i limiti fissati dalle legge;
- 2) dalla riserva legale formata con parte degli utili secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dalla riserva straordinaria;
- 4) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o quanto previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 15 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, il trasferimento della quota può essere effettuato esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-

bro dei soci l'acquirente, a condizione che quest'ultimo abbia i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

ARTICOLO 16 RISERVE - DIVIDENDI - RISTORNI

Le riserve, salvo quelle di al punto 3) del precedente articolo 14, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori neppure in caso di scioglimento della cooperativa.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che siano esaurite le riserve destinate ad operazioni di aumento di capitale.

I dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto e comunque non possono essere distribuite in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

I ristorni sono ripartiti ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, cioè in proporzione alle effettive prestazioni svolte dai soci e agli effettivi servizi resi dagli stessi e non in funzione della loro partecipazione al capitale. Potrà pertanto accadere che ad alcuni soci non vengano ripartiti i ristorni se questi non abbiano eseguito prestazioni o reso servizi nel settore che ha prodotto gli utili per i quali l'organo amministrativo ha disposto i ristorni medesimi.

Conseguentemente, per facilitare la ripartizione dei ristorni, nel bilancio devono essere separatamente riportati i dati relativi all'attività svolta dalla cooperativa con i soci, distinguendo cioè le gestioni per ogni singolo tipo di attività svolta con i soci medesimi.

La ripartizione dei ristorni è consentita però soltanto una volta che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle lettere a), b) ed f) del successivo articolo 17.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod.civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa

assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 17 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio nei termini di legge deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

In sede di approvazione del bilancio l'assemblea delibera:

- 1) sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al precedente articolo 16;
- 2) sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, destinandoli:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella fissata dalla legge;
 - b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma dell'art.11 della citata legge n. 59/92 nella misura e con le modalità previste dalla legge stessa;
 - c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
 - e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
 - f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al punto 4) del precedente articolo 14.

Il bilancio, annualmente, deve essere depositato nell'Albo istituito ai sensi dell'articolo 2512 c.c.

Il deposito potrà avvenire anche attraverso strumenti di comunicazione informatica.

Nel caso di scioglimento della cooperativa tutto il patrimo-

nio, dedotto soltanto il rimborso capitale effettivamente versato dai soci, sarà devoluto a fondi di per lo sviluppo della cooperazione (art.11 legge 59/92).

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, nel caso in cui si verifichino i presupposti di legge per la sua obbligatorietà.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, o con altro mezzo idoneo a garantire la ricezione, entrambi contenenti l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci cooperatori iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il valore della sua quota.

All'assemblea dei soci è riservata:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo secondo quanto previsto dalle norme sull'amministrazione fissate dal codice civile;
- 3) la nomina dei componenti il collegio sindacale ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà;
- 4) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) la deliberazione sugli oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- 6) le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto;
- 7) la deliberazione sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri per lo svolgimento della liquidazione.

Per le deliberazioni di cui ai superiori punti 6), 7) e 8) l'assemblea si riunisce in forma straordinaria.

L'assemblea, è validamente costituita:

- 1) in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- 2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di materie o decisioni riguardanti persone si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti.

Per lo scioglimento e la liquidazione della cooperativa l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dal fatto che sia persona fisica o giuridica, lavoratore o finanziatore.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente, se nominato, o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 20 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della cooperativa è affidata al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è costituito da 3 (tre) a 9 (nove) membri scelti tra i soci della cooperativa che resta in carica 3 (tre) esercizi sociali e possono essere convocati con ogni mezzo idoneo.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente ai quali può delegare, determinando nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad eccezione di quelle riservate per statuto all'organo amministrativo nella sua interezza.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea, mentre al presidente del consiglio di amministrazione spettano la firma e la rappresentanza della cooperativa.

A titolo esplicativo e non tassativo spetta al consiglio di amministrazione a convocare l'assemblea dei soci; curare le esecuzioni delle deliberazioni dell'assemblea dei soci; redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che de-

ve indicare, tra l'altro, specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società; compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre alla approvazione dell'assemblea; stipulare atti e contratti di ogni genere necessari per lo svolgimento delle attività sociali compresi: compravendita e permuta di beni sia mobili che immobili, mutui, concessioni di garanzie fidejussorie e ipotecarie, quietanze, cessioni di credito; il tutto con facoltà di pagare prezzi, riscuoterli, rinunciare ipoteche legali, emettere cambiali, conferire procedure speciali.

Inoltre il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria e Amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione e provvede ad assumere, nominare, licenziare, escludere il personale della cooperativa fissandone le mansioni e la retribuzione e a deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dal almeno due dei suoi membri.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le votazioni sono palesi. Per la nomina e la durata in carica dei singoli membri del consiglio di amministrazione in sostituzione di altri venuti a mancare, si provvede ai sensi di quanto disposto dal codice civile.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

ARTICOLO 21 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, se nominato, è l'organo che esercita il controllo legale e contabile sulla cooperativa, esso viene nominato se ricorrono i presupposti di legge.

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I sindaci sono eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso, tra le persone aventi i requisiti di legge.

I componenti del collegio sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, se nominato:

- esercita il controllo sull'amministrazione della cooperativa;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispon-

denza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- redige la relazione all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società;

- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge nelle modalità fissate dalla legge medesima.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO - 22 REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 23 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli fra i soci e stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci, compreso l'eventuale sovrapprezzo;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 (dieci) della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 24 - Oltre al divieto di distribuzione delle riserve e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo lo scioglimento della società, per la cooperativa è fatto divieto:

- a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci, tra essi e la Cooperativa, tra questa e gli Amministratori o i Liquidatori, oppure tra gli Amministratori, purché si tratti di controversia compromettibile per legge, verrà deferita alla Camera Arbitrale della Lega Regionale delle Cooperative e Mutue.

Al Collegio Arbitrale saranno applicate le norme di cui all'articolo 34 del D.lgs. del 17 gennaio 2003 n. 5

L'Organo Arbitrale procederà ritualmente e deciderà secondo diritto, in base agli artt. 806 e ss. cod. proc. Civ.

ARTICOLO 26 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme disposte dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di società cooperative con espresso rinvio alle norme dettate per le società a responsabilità limitata in quanto applicabili.

F.to: Alessandro RINALDI - Giuseppe FUA' notaio (sigillo).

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE FIRMATO AI SENSI DI LEGGE

E' COMPOSTA DI

SI RILASCIA PER USO

ROMA,